



DETERMINAZIONE AREA DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
n. ~~52~~ del...16.09.2013

Richiesta di compatibilità paesaggistica Azienda Agricola Biaggi Vittorio e Cesare SS -
ampliamento di tettoia- Via Morante, 26 - F.8, mappali 90-106

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PAESISTICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s. m. e i.;
- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 " Legge per il Governo del territorio";
- la D.G.R. IX 2727 del 22/12/2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 - Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006";
- la D.C.C. n. 54 del 17.02.2012 "Regolamento per l'istituzione della Commissione per il paesaggio: adeguamento dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";

Considerato che:

- l'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela;
- l'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della rimessione in pristino a spese del trasgressore o del pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da determinarsi previa perizia di stima;
- l'art. 181, del D.Lgs. n. 42/2004 dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica", secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter;
- il comma 1-quater dell'art. 181 descrive il procedimento per l'acquisizione del giudizio di compatibilità;

Visto che, secondo la norma citata, l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria deve venire quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, somma da determinarsi mediante perizia di stima, ed inoltre:

-l'art. 83 L.R. 12/2005 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio) dispone che l'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

- il punto 5.2 della D.G.R. IX / 2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006" prevede che la procedura possa concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura dell'Ente titolare della funzione paesaggistica) mediante la trasgressione.



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

Qualora non vi sia né un “danno ambientale” né un “utile conseguito”, la sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall’art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Tutto ciò premesso, visti:

- la richiesta di accertamento di compatibilità paesistica presentata in data 04.06.2011, prot. 14898 da Biaggi Cesare legale rappresentante dell’ Azienda Agricola Biaggi Vittorio e Cesare SaS - Via Morante, 26;
- la certificazione di compatibilità paesaggistica ed autorizzazione paesaggistica n. 9/2011, previi parere della Commissione del Paesaggio prot. 18914 del 12.07.2011 e della Soprintendenza per i BB.-AA. prot. 27247 del 11.10.2011;
- la richiesta di perizia di stima del Comune all’Agenzia del Territorio prot. 29005 del 28.10.2011;
- la nota prot. 4654 del 18.02.2012 con cui l’Agenzia del Territorio dichiara che non si tratta di proprio compito istituzionale d’ ufficio;
- le integrazioni anticipate via mail dai progettisti il 24.02.2012 riguardanti le quote latte , indi con prot. 11899 del 3.05.2012 (dichiarazioni dei proprietari e perizia specialistica agraria);
- l’ ulteriore richiesta di integrazioni da parte della Commissione del Paesaggio nella seduta del 22.05.2012, trasmessa con nota prot. 15354 del 01.06.2012 ovvero: quote latte successive al 2008 e layout di azienda;
- la dichiarazione integrativa dei titolari e del perito trasmessa in data 11.07.2012;

VISTA l’allegata stima prot. 22366 del 04.09.2013, redatta dal responsabile paesistico comunale, e vistata dai componenti della Commissione del Paesaggio che prevede, motivandolo, l’applicazione della tariffa minima di €. 500,00 (cinquecento,00);

VISTI:

- ▶il Decreto Sindacale . 1 del 02.01.2013 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- ▶Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- ▶il Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - ✚ l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);

DETERMINA

Di applicare, per i motivi indicati in premessa, a Biaggi Cesare, legale rappresentante dell’ Azienda Agricola Biaggi Vittorio e Cesare SaS - Via Morante, 26 la sanzione di €. 500,00(cinquecento,00);

Dare atto che detto importo andrà versato a:

Comune di Curtatone
MANTOVA BANCA 1896 Credito Cooperativo
Filiale di Levata di Curtatone (MN)
Coordinate bancarie: IT 41 D 08001 57610 000000251495

Allegati: stima prot. 22366 del 04.09.2013

Il Responsabile del procedimento
Ing. Anna Rita Dall’Olio

Il Responsabile dell’Area
Dott Giuseppe Capodici

Per copia conforme all’originale



Il Responsabile dell’Area
Dott Giuseppe Capodici

(Zanetti Dott. Luca)

Piazza Corte Spagnola, n. 3 - C.A.P. 46010 - SEDE MUNICIPALE IN MONTANARA - COD. FISC. 01910209

esee 16.09.2013

(Handwritten signature of Luca Zanetti)



Area Direzione Generale

P.G. 14898/2011
P.E. N. 145/2011
Prot.

**Azienda Agricola Biaggi Vittorio e Cesare SS - ampliamento di tettoia per
ricovero foraggio e bestiame - Via Morante, 26 - F.8, mappali 90-106 -
Richiesta di compatibilità paesaggistica - Perizia di stima**

Visti:

-**l'art. 83 L.R. 12/2005** (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)

1. L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

- **l'art. 167, c. 5 D.Lgs 42/2004** (...).

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (...).

- **il punto 5.2 della D.G.R. IX / 2727 CRITERI E PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI PAESAGGISTICI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 - CONTESTUALE REVOCA DELLA D.G.R. 2121/2006**

La procedura può concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura dell'Ente titolare della funzione paesaggistica) Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Qualora non vi sia né un "danno ambientale" né un "utile conseguito", la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Come è stato espressamente disposto nella suddetta legge, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l'obbligo da parte dell'Autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, è possibile un accertamento di compatibilità paesaggistica condizionato all'esecuzione di opere di ripristino ambientale.

L'accertamento del danno ambientale e la perizia per la quantificazione della sanzione pecuniaria devono essere effettuati dall'Ente competente in materia paesaggistica in relazione alle attribuzioni stabilite dall'art. 80 della LR 12/2005 ed acquisendo, ove questa competenza le sia attribuita, il parere della Commissione Paesaggio.

- **l'art. 2 , c. 3b. del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio;**
(...)

2. La Commissione per il Paesaggio esprime pareri in particolare sulle seguenti materie: (...)

- b. irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i. in materia paesaggistica;
- c. accertamenti di compatibilità paesaggistica (...)

Visti inoltre:

- la richiesta di accertamento di compatibilità paesistica presentata in data 04.06.2011, prot. 14898 da Biaggi Cesare legale rappresentante dell' Azienda Agricola Biaggi Vittorio e Cesare SS - Via Morante, 26;
- la certificazione di compatibilità paesaggistica ed autorizzazione paesaggistica n. 9/2011, previ parere Comm. Paesaggio prot. 18914 del 12.07.2011 e Soprintendenza per i BB.-AA. prot. 27247 del 11.10.2011;
- la richiesta di perizia di stima del Comune all' Agenzia del Territorio prot. 29005 del 28.10.2011;
- la nota prot. 4654 del 18.02.2012 con cui l' Agenzia del Territorio dichiara che non si tratta di compito istituzionale d' ufficio;
- le integrazioni anticipate via mail dai progettisti il 24.02.2004 riguardanti le quote latte;
- le integrazioni prot. 11899 del 3.05.2012 (dichiarazioni dei proprietari e perizia specialistica agraria);
- l' ulteriore richiesta di integrazioni da parte della Commissione del Paesaggio nella seduta del 22.05.2012 , trasmessa con nota prot. 15354 del 01.06.2012 ovvero : quote latte successive al 2008 e layout di azienda;
- la dichiarazione integrativa in data 11.07.2012;

Considerato che la Commissione Paesistica ed il responsabile comunale del paesaggio non hanno potuto stabilire una valutazione certa in merito alla quantificazione della sanzione, malgrado le integrazioni richieste e i chiarimenti ottenuti, stante la particolarità dell' intervento.

Preso atto che permane la difficoltà nel conferire incarichi esterni di consulenza, il costo dei quali può peraltro risultare paragonabile a quello della sanzione.

Considerato che anche per ovviare a questo e ad eventuali futuri casi analoghi si è deciso di introdurre nella Commissione del Paesaggio la figura professionale dell' agronomo.

Atteso che nel luglio 2013 la Regione Lombardia ha confermato il possesso dei requisiti in materia paesistica al Comune a seguito di comunicazione della nuova Commissione Paesistica.

Costatato che il commissario titolare agronomo, Dott. Sergio Schirolli, con mail del 03.09.2013 ha manifestato la propria incompatibilità con la discussione e votazione dell' argomento in oggetto, in quanto redattore della perizia succitata.

Considerato che su impulso del Comune il Presidente della Commissione del Paesaggio, Arch. Michelangelo Pavesi ha convocato via mail per il 4.09.2013, in sua vece e per detto punto all' O.d.G. il commissario supplente, Dott. Carlo Acerbi.

Tutto ciò premesso, a seguito delle valutazioni effettuate in data odierna, si esprime la seguente stima.

La determinazione dell' incremento di profitto conseguente all' intervento di ampliamento della tettoia risulta estremamente complessa data la sua destinazione d' uso ~~del~~ e non possono essere utile parametro di valutazione le quote latte 2007-2011, semmai il layout di azienda.

L' intervento in oggetto, infatti, riguarda la costruzione dell' infermeria che ha lo scopo di separare i capi interessati da trattamenti sanitari dal resto della mandria.

La stessa sua ubicazione, al perimetro del complesso, ne conferma la funzione.

Pertanto, se è vero che l' infermeria può aver apportato significativi vantaggi in termini di efficacia del sistema produttivo, non è detto che tale efficacia debba esseri tradotta in un aumento di profitto quantificabile, quale sarebbe stato nel caso in cui l' area in questione fosse stata adibita a stabulazione.

Pertanto si ritiene di applicare la sanzione minima di legge pari ad €. 500,00 (cinquecento euro)



Il Responsabile Paesistico
Ing. Anna Rita Dall' Olio

VISTO:

I componenti della Commissione per il Paesaggio:

Dott. Carlo Acerbi

Membro supplente

Ing. Massimo Trivini Bellini

Membro titolare

Arch. Michelangelo Pavesi

Presidente



Per ogni comunicazione:
Ing. Anna Rita Dall' Olio
Comune di Curtatone - Area Tecnica
Tel 0376 358038 , fax 0376 358169